Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020[1],
decreta:

I

La legge del 14 dicembre 2001[2] sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di termini

[1] *Nell'articolo 14 capoverso 1* «Ufficio federale competente (Ufficio)» *è sostituito con* «Ufficio federale della cultura (UFC)».

[2] *Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3* «Ufficio» *è sostituito con* «UFC».

Art. 8, rubrica e cpv. 1

Promozione cinematografica

[1] Gli aiuti finanziari sono accordati:

a. sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);
b. sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);
c. sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o

1 FF **2020** 2813
2 RS **443.1**

d. in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).

Art. 10 cpv. 2

2 È esclusa la concessione periodica di sussidi d'esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.

Art. 15 cpv. 2

2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:

a. ai compiti di cui agli articoli 3–6;

b. ai compiti connessi con la riscossione della tassa;

c. ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3*a*.

Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico

1 I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».

2 Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.

Art. 24 cpv. 1, 3bis e 5

1 e 3bis *Abrogati*

5 I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Titolo dopo l'art. 24

Capitolo 3*a*: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori dei cinema

Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica

Art. 24a

1 Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.

2 L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

3 Il Consiglio federale esenta le imprese dall'obbligo di cui al capoverso 1 se:

a. non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;

b. offrono film soltanto occasionalmente; o

c. l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.

Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 24b Principio

1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.

2 L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

3 La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l'entità dell'obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all'obbligo di investimento o di versare la tassa.

Art. 24c Spese computabili

1 Sono computabili le spese sostenute per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall'articolo 2.

2 Sono computabili le spese per:

a. l'acquisto dei diritti di commercializzazione dell'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l'utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 1992[3] sul diritto d'autore;

b. la realizzazione di film su ordinazione;

c. la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell'ambito di un accordo internazionale;

d. la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all'anno e per programma televisivo;

e. le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall'UFC.

3 RS **231.1**

3 Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.

Art. 24d Proventi lordi

1 Per le imprese con sede all'estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.

2 Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.

Art. 24e Procedura

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d'affari.

2 Le imprese sono esentate dall'obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se:

a. non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;

b. mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o

c. l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.

Art. 24f Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 3: Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica

Art. 24g Obbligo di registrazione

1 Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

2 Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.

3 Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all'UFC.

Art. 24h Obbligo di fare rapporto

1 Le imprese di cui all'articolo 24*g* capoverso 1 devono ogni anno:

a. presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24*a* capoverso 1;

b. notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24*b*, segnatamente l'importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

2 Le imprese esentate in virtù dell'articolo 24*a* capoverso 3 o 24*e* capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l'esenzione sono mutate.

Art. 24i Obbligo di notifica

1 Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.

2 I dati sono pubblicati periodicamente.

Art. 27 cpv. 1

1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24*g* capoversi 1 e 2, è punito con la multa.

Art. 28 cpv. 1

1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di notificare i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24*h* o 24*i* capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.

Art. 33, frase introduttiva e lett. f

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:

f. la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.

II

La legge federale del 24 marzo 2006[4] sulla radiotelevisione è modificata come segue:

4 RS **784.40**

Art. 7 cpv. 2

2 L'obbligo delle emittenti televisive che trasmettono film nei loro programmi di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente è retto dalla legge del 14 dicembre 2001[5] sul cinema.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

5 RS **443.1**